Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2147.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme occorrenti per la prima applicazione della legge sui prestiti familiari fino alla concorrenza di cento milioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi finanziari per la prima immediata applicazione delle disposizioni relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare alle Amministrazioni provinciali l'importo necessario per la prima applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, fino alla concorrenza massima di lire cento milioni.

Art. 2.

Per ottenere le necessarie anticipazioni, a norma del precedente articolo, le Amministrazioni provinciali dovranno inoltrare apposita domanda all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per il tramite del Ministero dell'interno, insieme colla domanda per il mutuo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

L'anticipazione sarà considerata come una somministrazione in conto del detto mutuo; essa sarà pertanto fruttifera al tasso d'interesse del mutuo, anche per il periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 160. — MANCINI.

RELAZIONE e R. DECRETO 6 dicembre 1937-XVI, n. 2148.

7ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 6 dicembre 1937-XVI, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA',

In seguito alla determinazione del Governo della Maestà Vostra di concedere, anche per il prossimo anno, all'Istituto internazionale del risparmio, un contributo straordinario di lire 18.000, si rende necessario inscrivere la relativa somma nelle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio finanziario.

A ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra e col quale, in virtù delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili L. 20.268.550;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una settima prelevazione nella somma di lire 18.000 (diciottomila) da assegnarsi, in conto di competenza, al cap. n. 438 (aggiunto) « Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio » dello stato di previsione del medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2149.
Rettifica di confine fra i comuni di Alzano Lombardo e di Nese, in provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali il podestà di Alzano Lombardo ed il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Nese, chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 21 novembre e 23 dicembre 1936-XV, che il confine fra i Comuni anzidetti sia rettificato in conformità di progetto planimetrico redatto dall'ingegnere Carlo Rho e vistato addì 14 agosto 1937-XV dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Bergamo;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bergamo in adunanza 20 marzo 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere, in data 28 settembre 1937-XV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Alzano Lombardo e di Nese è rettificato in conformità del progetto planimetrico redatto dall'ingegnere Carlo Rho e vistato addì 14 agosto 1937-XV dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Bergamo.
Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2150.
Riunione dei comuni di Trevano e di Uggiate, in provincia di Como, in unico Comune con denominazione: « Uggiate-Trevano » e sede municipale ad Uggiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande, con le quali i podestà di Trevano e di Uggiate, in esecuzione delle rispettive deliberazioni in data 1° maggio 1937-XV, chiedono che quei Comuni siano riuniti in unico Comune con denominazione « Uggiate-Trevano » e sede municipale ad Uggiate;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Como in adunanza 12 luglio 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 19 ottobre 1937-XV, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti gli articoli 30, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Trevano e di Uggiate, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Uggiate-Trevano » e sede municipale ad Uggiate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2151.
Modificazione della composizione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1209, che approva lo statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano;
Ritenuta la opportunità di modificare la composizione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 dello statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano è così modificato:

« Il Consiglio generale è composto di 15 membri, oltre il presidente, e cioè:
a) un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
b) un membro designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
c) un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;
d) un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
e) un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
f) un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
g) un membro designato dal P.N.F.;
h) tre membri designati dalla Amministrazione dello Stato e cioè:
uno dal Ministero delle corporazioni;
uno dal Ministero delle finanze;
uno dal Ministero delle comunicazioni:

i) cinque membri designati dai seguenti Enti:
tre dal comune di Milano;
uno dalla provincia di Milano;
uno dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

« Tutti i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere il benestare del Ministero delle corporazioni.

« Tutti i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

« I membri di cui alla lettera *h*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

« In caso di vacanza di posto le rispettive Confederazioni e gli Enti suddetti provvederanno alle nuove designazioni entro 30 giorni dalla vacanza, e la nuova designazione cadrà con la anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è succeduto.

« Il presidente e tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo ».

Art. 2.

Il quinto ed il sesto comma dell'art. 7 sono così modificati:

« I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio generale di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) dell'art. 5.

« Uno dei membri designati dal comune di Milano, giusta il disposto della lettera *i*) dell'art. 5 fa parte di diritto della Giunta esecutiva ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 9 è così modificato:

« Il Consiglio generale dovrà nominare cinque revisori dei conti che dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

« Tre di essi saranno designati, rispettivamente, uno per ciascuno, dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero delle finanze, e dal comune di Milano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2152.

Autorizzazione di un prelevamento di L. 170.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 22 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito la Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 29 aprile 1937, n. 787, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1937-38;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 32 del bilancio medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile l'intero stanziamento di L. 800.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 32 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1937-38, è autorizzato il prelevamento di L. 170.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 24 - Spese di liti e arbitraggi . .	L.	30.000
Cap. 25 - Spese casuali	»	70.000
Cap. 27 - Pensioni ordinarie e assegno mensile ai capi cantonieri ed ai loro superstiti	»	70.000
	L.	170.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 2153.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di S. Bartolomeo di Salzano » (Venezia).

N. 2153. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Scuola parrocchiale di catechismo di S. Bartolomeo di Salzano » (Venezia), di cui al decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 22 agosto 1935, e ne viene approvato lo statuto dell'anzidetto Ente di culto, in data 22 agosto 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2154.

Accettazione da parte dello Stato di una donazione disposta in suo favore dal comune di Padova.

N. 2154. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dal comune di Padova allo Stato della casa ex Folco in detto Comune, per essere adibita a sede della Regia sopraintendenza per le antichità del Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2155.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite dei Bianchi e S. Giuseppe la Pace, in Polizzi Generosa (Palermo).

N. 2155. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite riunite dei Bianchi e S. Giuseppe la Pace, con sede in Polizzi Generosa (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2156.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Domenicane del SS.mo Rosario con Casa generalizia in Melegnano (Milano).

N. 2156. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Domenicane del SS.mo Rosario con Casa generalizia in Melegnano (Milano), e viene autorizzato il trasferimento di beni a favore del medesimo del valore complessivo di L. 180.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2157.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di Nostra Signora di Reggio in Vernazza (La Spezia).

N. 2157. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di Nostra Signora di Reggio in Vernazza (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2158.

Approvazione dello statuto della Società agraria di Lombardia, con sede in Milano.

N. 2158. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Società agraria di Lombardia, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1937-XVI.

Determinazione delle aliquote di tassa scambio da applicarsi sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate alla esportazione (1° semestre 1938).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1938 la tassa di scambio sulle essenze destinate alla esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	Quota di tassa per kg.
Arancio amaro	L. 3,30
Arancio dolce	» 4,45
Mandarino	» 8,70
Limone a spugna	» 4 —
Limone a macchina	» 3,45
Bergamotto	» 5,80

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4% sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Mutua di assicurazione fra sacerdoti Fraternitas », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società « Mutua di assicurazione fra sacerdoti Fraternitas », con sede in Siena, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Mutua di assicurazione fra i sacerdoti Fraternitas », con sede in Siena, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza ed in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo quinquennio.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19 dal 1° al 15 ottobre 1937-XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Cocconato	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Benevento	Pontelandolfo	E	—	1
Bergamo	Gandino	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Lavenone	B	—	1
Campobasso	Campobasso	E	—	1
Chieti	Carunchio	O	—	1
Cosenza	Paola	B	—	1
Id.	San Martino di Finita	O	1	—
Id.	Santa Sofia d'Epiro	Cap	1	—
Id.	Tarsia	O C	1	—
Firenze	Campi Bisenzio	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Trinitapoli	E	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Id.	Ferentino	O	—	1
Id.	Frosinone	B	—	1
Id.	Trevi nel Lazio	B	—	1
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Pomarico	B	1	—
Id.	Stigliano	B	—	2
Milano	Cerro Maggiore	B	—	1
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Gravellona	B	1	—
Palermo	Villabate	B	—	1
Reggio di Calabria	Montebello Ionico	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Salerno	Colliano	B	1	—
Id.	Sala Consilina	B	1	—
Id.	Roccapiemonte	B	—	1
Taranto	Ginosa	E	1	—
Id.	Taranto	O	—	1
Terni	Terni	B	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Torino	San Morizio Canavese	B	—	1
Venezia	San Stino di Livenza	B	—	1
			10	30
Carbonchio sintomatico.				
Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	B	1	—
Campobasso	Agnone	B	—	1
Chieti	Roio del Sangro	B	—	1
Cosenza	Carigliano Calabro	B	2	—
Id.	Spezzano Piccolo	B	—	1
Id.	Tarsia	B	1	—
Cuneo	Monteu Roero	B	—	1
Fiume (Carnaro)	Castelnuovo d'Istria	B	—	2
Segue: Carbonchio sintomatico.				
Frosinone	Monte San Giovanni Campano	B	—	1
Trento	Casteltesino	B	—	1
			4	8
Afta epizootica.				
Alessandria	Pontestura	B	1	—
Bologna	Medicina	B	—	1
Brescia	Gattolengo	B	1	—
Cuneo	Castelletto Stura	B	1	2
Id.	Montanera	B	—	1
Id.	Morozzo	B	1	3
Genova	Lorsica	B	—	1
Id.	Savignone	B	1	—
Milano	Zelo Buon Persico	B	—	1
Pavia	Vidigulfo	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
			7	9
Malrossino dei suini.				
Alessandria	Camino	S	1	—
Id.	Frasco	S	1	—
Ancona	Montecarotto	S	—	1
Aquila	Capestrano	S	—	1
Id.	Gioia dei Marsi	S	—	4
Id.	Pratola Peligna	S	3	11
Id.	Santo Stefano di Sessanio	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	5	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Monsampaolo	S	1	4
Id.	Montalto	S	—	2
Id.	Monteleone	S	—	4
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Offida	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	5	—
Id.	Servigliano	S	2	6
Id.	Spinetoli	S	3	2
Id.	Torre San Patrizio	S	1	—
Bologna	Medicina	S	—	3
Bolzano	Castelrotto	S	—	5
Id.	Parcines	S	—	1
Brescia	Pontoglio	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	2
Cremona	Soncino	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Fiume (Carnaro)	Laurana	S	—	6
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	S	—	1
Id.	Celenza Valfortore	S	—	1
Id.	Lucera	S	2	—
Frosinone	Anagni	S	—	1
Id.	Arce	S	—	2
Gorizia	Caporetto	S	1	1
Id.	Cormons	S	3	3
Id.	Gargaro	S	—	2
Id.	Gorizia	S	2	
Id.	Mariano del Friuli	S	1	—
Id.	Merna	S	—	1
Id.	Montespino	S	—	2
Id.	Plezzo	S	—	3
Id.	Ranziano	S	1	—
Id.	Vipacco	S	—	2
Lucca	Bagni di Lucca	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Macerata	Corridonia	S	1	3
Id.	Macerata	S	—	3
Id.	Monte San Giusto	S	—	1
Id.	Treia	S	—	1
Matera	Montalbano Jonico	S	—	1
Padova	Abano Terme	S	—	2
Id.	Bovolenta	S	—	1
Id.	Carceri	S	1	—
Id.	Casale di Scodosia	S	—	1
Id.	Cinto Euganeo	S	—	1
Id.	Este	S	—	1
Id.	Gazzo Padovano	S	—	1
Id.	Megliadino S. Vitale	S	1	—
Id.	Montagnana	S	1	—
Id.	Rovolon	S	1	1
Id.	S. Margherita Adige	S	—	1
Id.	San Pietro in Gù	S	—	1
Id.	Sant'Urbano	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	—
Parma	Langhirano	S	4	1
Id.	Noceto	S	4	4
Perugia	Perugia	S	—	1
Id.	Id.	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Lugo	S	1	—
Id.	Ravenna	S	—	2
Teramo	Basciano	S	1	—
Id.	Castellalto	S	1	—
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	1	—
Id.	Teramo	S	13	4
Trento	Ala	S	—	1
Id.	Cles	S	—	3
Id.	Cortaccia	S	—	2
Id.	Dimaro	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Levico	S	—	2
Id.	Negrè	S	—	2
Id.	Ora	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	2
Id.	Tassullo	S	—	2
Trieste	Divaccia S. Canziano	S	—	1
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	2	—
Id.	Sesana	S	—	2
Id.	Trieste	S	—	2
Id.	Turriaco	S	3	—
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	3
Id.	Bertiolo	S	—	2
Id.	Codroipo	S	7	6
Id.	Coseano	S	2	—
Id.	Fagagna	S	2	—
Id.	Martignacco	S	2	1
Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	Pavia	S	—	2
Id.	Sedegliano	S	—	2
Id.	Sesto Reghena	S	—	4
Id.	Santa Maria Longa	S	—	1
Id.	Tarcento	S	—	1
Id.	Udine	S	—	2
Id.	Vito d'Asio	S	—	3
Id.	Zoppola	S	—	2
Venezia	Pramaggiore	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Villa Bartolomea	S	—	1
Vicenza	Alonte	S	—	1
Id.	Bargarano	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	4
Id.	Bolzano	S	—	2
Id.	Brendola	S	—	1
Id.	Castegnero	S	1	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Malo	S	—	2
Id.	Mossano	S	—	1
Id.	San Germano dei Bèrici	S	—	1
Id.	Schio	S	—	1
Id.	Sovizzo	S	—	3
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	4
			89	197

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	S	2	—
Id.	Numana	S	—	3
Id.	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	—	1
Aquila degli Abruzzi	Cansano	S	—	4
Id.	Pettorano sul Gizio	S	—	3
Arezzo	Arezzo	S	1	3
Ascoli Piceno	Campofilone	S	—	1
Id.	Carassai	S	1	—
Id.	Folignano	S	—	1
Id.	Force	S	2	—
Id.	Monsanpolo	S	3	—
Id.	Offida	S	3	—
Id.	Spinetoli	S	1	4
Asti	Villa Corsione	S	—	1
Id.	Pica	S	1	—
Bologna	Medicina	S	—	1
Id.	Molinella	S	5	—
Bolzano	Gargazzone	S	—	1
Id.	Martello	S	—	1
Campobasso	Castelbottaccio	S	—	1
Id.	Lucito	S	—	3
Id.	Pescolanciano	S	—	1
Id.	San Biase	S	—	2
Como	Mariano	S	—	1
Id.	Nibionno	S	—	2
Cuneo	Busca	S	—	1
Forlì	Misano in S. Vittoria	S	5	—
Id.	Premilcuore	S	—	1
Id.	Saludecio	S	1	—
Id.	San Clemente	S	—	1
Gorizia	San Vito di Vipacco	S	—	1
Macerata	Macerata	S	—	1
Id.	Monte San Giusto	S	—	1
Matera	Banzi	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Messina	Novara di Sicilia	S	5	2
Milano	Renate Veduggio	S	—	1
Novara	Novara	S	1	1
Padova	Borgoricco	S	1	—
Id.	Campodarsego	S	1	—
Id.	Camposampiero	S	—	1
Id.	Cittadella	S	—	1
Id.	Conselvo	S	—	1
Id.	Massanzago	S	—	2
Id.	Montegrotto	S	—	1
Id.	Saccolongo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini.*				
Padova	San Martino di Lupari	S	—	1
Id.	Veggiano	S	1	—
Pavia	Albuzzano	S	—	1
Pesaro Urbino	Gabicce	S	—	2
Id.	Gradara	S	—	2
Id.	Orciano di Pesaro	S	—	2
Id.	Mercatino Marecchia	S	—	2
Id.	Mondavio	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	San Lorenzo in Campo	S	—	2
Id.	Tavoleto	S	2	1
Pescara	Cepagatti	S	1	—
Id.	Città Sant'Angelo	S	5	—
Id.	Elice	S	2	1
Id.	Loreto Aprutino	S	1	1
Id.	Moscufo	S	—	1
Id.	San Valentino	S	—	2
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	S	8	—
Id.	Cannolo	S	3	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	1
Salerno	Contursi	S	—	1
Id.	San Gregorio Magno	S	—	2
Id.	Tramonti	S	—	4
Sondrio	Chiuro	S	2	—
Id.	Ponte in Valtellina	S	1	—
Id.	Tresivio	S	1	—
Teramo	Ancarano	S	4	3
Id.	Atri	S	—	1
Id.	Bisenti	S	2	2
Id.	Campoli	S	—	1
Id.	Castellalto	S	4	—
Id.	Cellino Attanasio	S	2	—
Id.	Civitella del Tronto	S	6	—
Id.	Colonnella	S	1	—
Id.	Controguerra	S	12	8
Id.	Giulianova	S	1	—
Id.	Isola Gran Sasso	S	2	1
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	7	2
Id.	Notaresco	S	1	—
Id.	Pineto	S	—	1
Id.	Sant' Egidio alla Vibrata	S	1	1
Id.	Sant'Omero	S	—	1
Id.	Silvi	S	1	2
Id.	Teramo	S	1	3
Id.	Torano Nuovo	S	1	2
Id.	Tortoreto	S	—	1
Treviso	Fonte	S	—	1
Id.	Mareno	S	1	—
Id.	Vazzola	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	2	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	—	4
Vicenza	Torrebelvicino	S	—	1
			112	118
Morva.				
Genova	Genova	E	1	—
			1	—
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Bari	Barletta	E	—	1
Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	E	—	1
Catania	Mascalucia	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Imperia	San Remo	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	7	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Carini	E	4	—
Id.	Cinisi	E	3	—
Id.	Palermo	E	—	1
Id.	Terrasini	E	3	—
Salerno	Campagna	E	—	2
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Montecorvino	E	1	1
Id.	Salerno	E	5	—
Id.	Tramonti	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	5	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellamm. del Golfo	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
			37	8
Rabbia.				
Cremona	Cremona	Can	—	1
Imperia	Imperia	Can	4	—
Id.	Ventimiglia	Can	4	—
Lecce	Galatina	Can	—	1
Id.	Guagnana	Can	—	1
Id.	Melendugno	Can	—	1
Id.	San Donato	Can	—	1
Padova	Albignasego	Can	—	1
Salerno	Eboli	Can	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
Id.	Salerno	Can	3	—
Id.	San Mango Piemonte	Can	—	1
Venezia	San Donà di Piave	Can	—	1
			13	8
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Arezzo	Stia	O	1	—
Aquila degli Abruzzi	Cappadocia	O	—	1
Campobasso	Matrice	O	—	3
Id.	Vastogirardi	O	1	1
Imperia	San Remo	O	1	—
Matera	Genzano di Lucania	O	—	1
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Rieti	Poggio Moiano	O	—	1
Venezia	Ceggia	E	—	1
			13	8
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	Licata	O	1	—
Aquila	Civitella Alfedene	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Campobello di Mazara	O	—	1
			3	1
Aborto epizootico.				
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Ostra Vetere	B	—	1
Bologna	Baricella	B	2	—
Id.	Borgo Panigale	B	3	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Bologna	Molinella	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Bolzano	Caines	B	1	—
Id.	Brunico	B	—	1
Cuneo	Genola	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Mesola	B	—	1
Gorizia	Caporetto	B	1	—
Id.	Cormons	B	1	—
Id.	Plezzo	B	3	—
Id.	Tolmino	B	—	3
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Lecce	Campi Salentino	C	—	30
Id.	Corigliano	C	—	6
Id.	Cursi	C	—	1
Id.	Diso	C	—	15
Id.	Salice	C	—	51
Modena	Cavezzo	C	—	1
Id.	Modena	C	—	1
Novara	Briona	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Novara	B	7	2
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Padova	Borgoricco	B	—	1
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Ponso	B	—	1
Pesaro Urbino	Pergola	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Roma	Roma	B	9	—
Rovigo	Lendinara	B	—	1
Id.	Loreo	B	—	1
Id.	Porto Viro	B	2	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	1	—
Taranto	Salagiano	O	1	—
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	2	1
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Riporto	B	15	1
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Vicenza	Nanto	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	—	1
			80	128
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	E	1	—
Id.	Casamassima	E	1	—
Id.	Corato	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	—	2
Id.	Terlizzi	E	1	1
Id.	Trani	E	—	2
Lucca	Lucca	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	2
Roma	Roma	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Treviso	Cessalto	B	—	2
Id.	Borgo del Grappa	B	—	1
Id.	Oderzo	B	—	1
			4	18

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	2	—
Siena	San Gimignano	B	1	—
Teramo	Ancarano	B	2	—
			5	—
	Difterite aviaria.			
Agrigento	San Biagio Platani	P	—	2
Gorizia	Gorizia	P	—	1
Teramo	Sant'Omero	P	1	—
Id.	Teramo	P	—	1
			1	4
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	5	—
Como	Mariano	P	—	1
Novara	Trecate	P	—	1
Padova	Padova	P	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	P	—	1
Id.	Vigonza	P	2	1
Trento	Beseno	P	1	—
Treviso	Oderzo	P	1	—
Id.	Santa Lucia di Piave	P	—	1
Id.	San Fior	P	—	6
Trieste	Monfalcone	P	—	1
Udine	San Daniele	P	5	—
Venezia	Annone Veneto	P	2	—
Id.	Portogruaro	P	—	1
Verona	San Pietro di Morubio	P	—	1
Vicenza	Mussolente	P	—	1
			17	15

RIEPILOGO

dal 1° al 15 ottobre 1937-XV - N. 19.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	22	37	40
2	Carbonchio sintomatico	8	10	12
3	Afta epizootica	9	12	17
4	Malrossino dei suini	28	120	196
5	Peste e setticemia dei suini	29	100	230
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	9	21	45
8	Rabbia	6	13	21
9	Rogna	8	11	21
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	4
11	Aborto epizootico	20	57	208
12	Tubercolosi bovina	6	14	22
13	Diarrea dei vitelli	3	3	5
14	Difterite aviaria	3	4	5
15	Colera dei polli	11	16	32

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; C, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(4339)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	274166 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Bonafini Santa moglie di Bianco Carlo, Natalina moglie di Stellini Giovanni, Cesira vedova di Fiori Ernesto, Ermenegilda moglie di Pinciana Vittorio, Ermenegildo e Attilio figli di Giuseppe-Vittorio, tutti eredi indivisi di Bertolini Pasqua, dom. a Milano. . . L. Per l'usufrutto: Bonafini Giuseppe-Vittorio fu Giuseppe, dom. a Milano	45,50
Cons. 3,50 % (1902)	29639	Mosso Virginia fu Rocco in Zucca Paolo, dom. a Torino. Dotale della titolare. . . . . »	35 —
Red. 3,50 %	391268 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Salesi Alberto di Giovanni, dom. ad Anzio (Roma). . » Per l'usufrutto: Pacchiarotti Caterina fu Francesco.	105 —
Cons. 3,50 %	816450 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Sica Pasquale e Roberto di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre dom. a Napoli. . . . . » Per l'usufrutto: Ussani Teresa fu Ferdinando, moglie di Cozzolino Roberto dom. a Napoli.	1.627,50
Red. 3,50 %	378428	Cappabianca Maria fu Alfredo, minore emancipata sotto la curatela del marito Bernardi Guglielmo fu Michele, dom. in Napoli. Vincolata per dote della titolare . . . . »	525 —
Id.	298641	Moretti Bianca di Camillo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bergamo. »	35 —
Id.	283151 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Bisogno Gelsomina fu Alfonso, nubile, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno). . . . . » Per l'usufrutto: De Angelis Maria fu Pietro ved. Bisogno Ferdinando, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	192,55
Cons. 5 %	7060	Meracrio Giuseppe di Antonio . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	845987	Asilo Infantile G. F. Durazzo Pallavicini in Gabiano Monferrato (Alessandria) . . . . »	1.347,50
Red. 3,50 %	306788	Galletti Giuseppina di Carlo, moglie di Cucchi Igino-Efisio, dom. a Roma. Vincolato per dote della titolare . . . . »	700 —
Cons. 3,50	89437	Rossi Raffaella fu Carmine. Con vincolo dotale. . . . . . . »	367,50
Id.	211897		385 —
Cons. 5 %	226140	Barnaba Francesco fu Leonardo, dom. a Milano. Ipotecata per cauzione a favore dello Stato dovuta da Barnaba Giuseppe-Leonardo di Francesco quale volontario demaniale. . . . . »	150 —
Rend. 5 %	111763 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Bartolucci Amanzio, Giovanna minore emancipata sotto la curatela patrimoniale del marito Mancini Giuseppe, Gisella e Antonio questi ultimi minori sotto la p. p. della madre Agar Rotondo fu Antonio, fratelli e sorelle fu Niso, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno) tutti quali eredi indivisi del padre. . . . . » Per l'usufrutto: Rotondo Agar fu Antonio ved. Bartolucci.	200 —
Cons. 3,50 %	715231 Solo per la proprietà	Per la proprietà: D'Auria Giulia fu Antonio moglie di De Virgiliis Gaetano di Gennaro dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Apice Teresa fu Francesco, moglie di Liuzzi Alfonso fu Francesco, dom. in Napoli.	70 —
Id.	533278	Silvestri Giuseppe fu Antonio, dom. a Gerace Siculo (Palermo) . . . »	140 —
Id.	563013		140 —
Id.	671285		140 —
Id.	693167		140 —
Id.	737318		84 —
Id.	743233		80,50
Rend. 5 %	122702	Società Anonima Riscossione Imposte con sede in Firenze. Ipotecata per cauzione a favore del comune di Gualdo Cattaneo . . . . . »	1.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4420)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo di P. S. (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909 numero 666;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 9 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 55 alunni nella carriera d'ordine della pubblica sicurezza nell'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami per l'ammissione di 55 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o il diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno nel termine predetto far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine stesso i documenti prescritti dal successivo articolo 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. Tale limite è elevato a 39 anni: *a*) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti; *b*) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che risultino coniugati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età è elevato di due anni, e di un altro anno per ogni figlio vivente che gli aspiranti abbiano alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con le precedenti, purchè l'aspirante complessivamente non superi i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo, nonchè degli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 11 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero, da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro da un medico provinciale o militare in S.E.P. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno, il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 numero 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, in carta da bollo da lire quattro, di esito di leva vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV dovranno presentare, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII n. 1706, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 3, secondo comma, del presente decreto, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo, o di uno dei Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile in carta da bollo da lire otto, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo sono esentati dal presentare i certificati di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6, qualora producano un attestato dall'autorità da cui dipendono, su carta da bollo da lire quattro, comprovante la predetta loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine stesso di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini;
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno - Carta del Lavoro;
3. Nozioni sulla Storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;
4. Nozioni elementari di geografia d'Italia;
5. Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773) e relativo regolamento;
6. Elementi di statistica (concetto di statistica - rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione);
7. Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentate le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di lire 436,23 pari a L. 369 mensili nette, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4535)

Concorso a 15 posti di usciere di questura.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione della P. S.;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre detto, con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire nell'anno XVI un pubblico concorso per l'ammissione di 15 uscieri di questura in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la nomina di 15 uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante, dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da lire sei, alla Prefettura della provincia nella quale risiede.

L'aspirante che risiede nelle Colonie potrà, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo articolo 3.

Non sarà ammesso al concorso l'aspirante la cui domanda e i documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. Tale limite è elevato a 39 anni.

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino coniugati, il limite di età è elevato di due anni, e di un altro anno per ogni figlio vivente che gli aspiranti abbiano alla data stessa. Tali elevazioni si cumulano con le precedenti, purchè l'aspirante complessivamente non superi i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè degli avventizi di cui all'articolo 11 del R. decreto-legge 11 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù Italiana del Littorio (GG. FF.) nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero, da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in S. E. P. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti.

Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da lire quattro, di esito di leva debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra, quelli per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno presentare il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A.O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire quattro, rilasciato dal competente comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione, modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, e per quelli che risiedono all'estero, detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 3, n. 3 secondo comma, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° titolo di studio o certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro dall'autorità scolastica, vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore, o certificato dal podestà del Comune di domicilio o di residenza, rilasciato pure in carta da bollo da lire quattro e debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quando è disposto all'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, sia pure del Ministero dell'interno e neppure alla stessa Amministrazione della P. S., in data anteriore al presente decreto. Non si terrà conto delle domande presentate direttamente al Ministero, o di quelle prodotte alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A* o *B*, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Un funzionario di grado non inferiore al 10° eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore ai sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 307,92, pari a nette L. 262, oltre all'aggiunta di famiglia in quanto dovuta e commisurata alla composizione della famiglia ed alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4536)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esame a quattro posti di assistente in prova (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a quattro posti di assistente in prova (gruppo *C* grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti- div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle colonie dell'A. O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello

Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F. per l'anno XVI, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.F.S. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, o ad altri uffici dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità (carta d'identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in tre prove orali:

a) per assistente agli scavi archeologici la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni elementari);

3° sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica;

b) per assistente ai lavori dei monumenti la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di restauro in corso.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sui sistemi antichi di costruzione e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime;

3° sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(4515)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A e C nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 22 ottobre 1937-XV con i quali vennero banditi i seguenti concorsi per esami:

a) per 35 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

b) per 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);

c) per 20 posti di alunno in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono stabilite pei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1938-XVI.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) sono stabilite pei giorni 11 e 12 febbraio 1938-XVI.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) sono stabilite pei giorni 16 e 17 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4538)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1937-XV, con il quale fu indetto, per l'anno scolastico 1937-1938, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 9 agosto 1937-XV;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1937-1938:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Punto di merito complessivo	NOTE
1	Palermo Adolfo	18.67	
2	Poli Alberto	15.67	
3	Billi Arturo	15.33	
4	Barrecchia Guido	14.67	
5	Bonato Alberto	14.33	nato il 19-10-1915
6	Di Domenico Renato	14.33	nato l' 11- 1-1918
7	Alberti Alessandro	14 —	nato il 19-12-1915
8	Pecoraro Giulio	14 —	nato il 12-12-1917
9	Rossi Vito	13.67	—
10	Carbone Vincenzo	13.33	Arruolato nella R. Guardia di finanza il 26 marzo 1935
11	Urso Francesco	13.33	nato il 22- 5-1915
12	Salini Alessandro	13.33	nato il 6- 7-1916
13	Volpato Renato	13.33	nato il 1°- 5-1917
14	Marzano Giovanni	13.33	nato il 1°- 6-1918
15	Di Gregorio Eugenio	13 —	nato il 20- 8-1914
16	Sabini Sabino	13 —	nato il 5- 3-1915
17	Messina Riccardo	13 —	nato il 6- 7-1915
18	Cicolella Mario	13 —	nato il 20- 5-1918
19	Talò Luigi	12.67	nato il 18-10-1917
20	Macchi Luigi	12.67	nato il 14- 8-1918
21	Cavaliere Valerio	12.67	nato il 17- 8-1918
22	Longo Letterio	12.67	nato il 4- 1-1919
23	Buoninconti Raffaele	12.33	Arruolato nella R. Guardia di finanza il 19 dicembre 1934
24	Ortese Antonio	12.33	uff. di complemento, nato il 13-6-1914
25	Carrozzino Alfredo	12.33	uff. di complemento, nato il 22-11-1914
26	Percoco Rocco	12.33	nato il 6- 1-1915
27	Varricchio Federico	12.33	nato l' 11- 3-1916
28	Giannandrea Romeo	12.33	nato il 30- 5-1918
29	Chiocchetti Guerrino	12 —	figlio di invalido di guerra
30	Augenti Carlo	12 —	Arruolato nella R. Guardia di finanza il 19 dicembre 1934
31	Parlante Michele	12 —	nato il 1°- 3-1917
32	La Rocca Nicola	11.67	nato il 18- 9-1914
33	Lentisco Ugo	11.67	nato il 23- 8-1917
34	Abbate Flavio	11.67	nato il 15- 5-1918
35	Migliorini Pietro	11.33	nato il 18-10-1914
36	Retico Mario	11.33	nato il 6- 5-1915
37	Pucci Ildebrando	11.33	nato il 23- 6-1916
38	Scarfì Giovanni	11.33	nato il 22- 4-1917
39	Signoriello Luigi	11.33	nato il 18- 6-1917
40	Ravagni Augusto	11 —	—
41	Fiumanò Carlo	10.67	nato il 3-10-1914
42	Ferretti Antonio	10.67	nato il 14-10-1914
43	Toglia Generoso	10.67	nato il 1°- 1-1916
44	Pirrone Giovanni	10.67	nato il 29- 4-1916
45	Casciello Aniello	10.33	—
46	Cosenza Nicola	10 —	—

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Palermo Adolfo
2. Poli Alberto
3. Billi Arturo
4. Barrecchia Guido
5. Bonato Alberto
6. Di Domenico Renato
7. Alberti Alessandro
8. Pecoraro Giulio
9. Rossi Vito
10. Carbone Vincenzo
11. Urso Francesco
12. Salini Alessandro
13. Volpato Renato
14. Marzano Giovanni
15. Di Gregorio Eugenio
16. Sabini Sabino
17. Messina Riccardo
18. Cicolella Mario
19. Talò Luigi
20. Macchi Luigi
21. Cavaliere Valerio
22. Longo Letterio
23. Buoninconti Raffaele
24. Ortese Antonio
25. Carrozzino Alfredo
26. Percoco Rocco
27. Varricchio Federico
28. Giannandrea Romeo
29. Chiocchetti Guerrino
30. Augenti Carlo
31. Parlante Michele
32. La Rocca Nicola
33. Lentisco Ugo
34. Abbate Flavio
35. Migliorini Pietro
36. Retico Mario
37. Pucci Ildebrando
38. Scarfì Giovanni
39. Signoriello Luigi
40. Ravagni Augusto

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Fiumanò Carlo
2. Ferretti Antonio
3. Toglia Generoso
4. Pirrone Giovanni
5. Casciello Aniello
6. Cosenza Nicola

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(4537)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Considerato che il dott. Martini Renato, designato per la nomina a medico condotto nel comune di Villanova d'Arda, ha rinunziato alla nomina stessa; e che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di altro candidato, risultato idoneo nel concorso per la predetta condotta;

Interpellati all'uopo gli interessati, e viste le disposizioni del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palmiro Astorri di Isacco è designato per la nomina a medico condotto nel comune di Villanova d'Arda, e il dott. Miti Secondo di Torquato è designato per la nomina a medico condotto nel comune di Farini d'Olmo, in sostituzione del predetto dottor Palmiro Astorri.

I podestà dei comuni di Villanova e Farini d'Olmo sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per 8 giorni consecutivi, all'albo dei comuni di Villanova e Farini d'Olmo e di questa Prefettura.

Piacenza, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(4514)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.